

Per una rigenerazione teorica dell'archivistica in Italia, a partire dal concetto di documento

Alessandro Alfier*

Abstract: Questioning the traditional divide between the legal notion of the document and its archival notion opens new horizons of investigation. What emerges is a new possible definition of the document, considered in the active phase of its life cycle: no longer as the manifestation of a generic practical activity, but more specifically as a representation that pursues performative goals on social reality and that succeeds in this intent by adapting to precise structural criteria. The latter two, in turn, always appear to be linked to legal rules, which in some cases are more abstract because of their legislative nature, while in other cases they appear to be more specific and with a customary origin. This “three-dimensional” perspective on the document – intersection among the dimension of social reality, that of law and the structural dimension – pushes the archival doctrine towards a series of promising lines of research, useful for its theoretical regeneration, which in turn is urgent if one wants to overcome the vision of records management as an “empty simulacrum”.

Keywords: Archival theory, Documentary form, Custom, Record concept, Records management.

1. Introduzione

All'inizio degli anni novanta del secolo scorso Oddo Bucci denunciava uno squilibrio nella scienza degli archivi, attribuibile a uno dei padri nobili della disciplina, Eugenio Casanova:

il suo testo per lunghi anni è stato il libro canonico della disciplina. Così sulla spinta di questo nuovo orientamento, nell'archivistica per prima cosa, comincia a smobilitare il carattere dell'unitarietà [...] l'interesse si sposta in modo deciso verso quelle parti dell'archivistica il cui oggetto è costituito dagli archivi storici [...] A questo punto viene meno il carattere unitario della disciplina. Con un danno grave. Discioltasi, infatti, dal vincolo della trattazione ed elabo-

* Sapienza Università di Roma, Scuola di Dottorato in Scienze Documentarie, Linguistiche e Letterarie, Roma, Italia, e Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma, Italia. alessandro.alfier@mef.gov.it.

razione delle tematiche proprie degli archivi correnti [...] l'archivistica finisce col divorziare dalla vita reale, si priva di un fattore essenziale di dinamicità, perde il contatto con l'esperienza del cambiamento (Bucci 1992, 34).

Mi sembra che quella denuncia, nella sua sostanza, sia ancora oggi di piena attualità. Diverse sono state le occasioni che negli ultimi decenni hanno chiamato in causa l'archivistica, in quanto scienza votata ad abilitare un uso degli archivi correnti come risorsa strategica per il funzionamento dell'apparato pubblico e per un suo rapporto con i cittadini all'insegna della partecipazione e della trasparenza: basterebbe ricordare la riforma del sistema amministrativo italiano avviata negli anni novanta del secolo scorso e proseguita senza soluzione di continuità per fasi successive, l'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che nel contesto amministrativo del nostro paese è avvenuta con un certo anticipo rispetto ad altre nazioni europee e i processi di transizione digitale in rapida diffusione nella rete delle organizzazioni pubbliche della penisola. Questa ripetuta chiamata in causa dell'archivistica sembra però essere rimasta, per lo più, lettera morta. La dimensione dell'archivio corrente non è riuscita infatti a porsi realmente al centro di quelle trasformazioni: con la conseguenza che, soprattutto da parte della scienza dell'informazione e delle tecniche gestionali della *digital transformation*, si guarda a quella dimensione non come a una risorsa, ma come a un ostacolo legato all'adempimento formale di obblighi di legge e non ad aspetti di merito nelle dinamiche di modernizzazione.

Certo le ragioni che hanno condotto a questo stato di cose sono molteplici e non tutte di facile individuazione. Tra esse però ritengo che vi sia anche una ragione interna al corpus teorico della scienza degli archivi e che richiama in causa le osservazioni di Oddo Bucci citate: la difficoltà della teoria archivistica del nostro paese nel dedicarsi a un'indagine approfondita sugli archivi correnti, investendo su di essi adeguate risorse euristiche. Difficoltà a sua volta riconducibile all'atteggiamento non sempre consapevole degli studiosi del settore: essi per tradizione hanno identificato e continuano per lo più oggi a identificare la dimensione degli archivi storici come il vero focus nobile della disciplina, sui cui pertanto concentrare i loro maggiori sforzi di ricerca. Si può ritrovare una plastica rappresentazione di questo "strabismo" scorrendo il volume che Donato Tamblé ha dedicato alla dottrina archivistica contemporanea (Tamblé 1993). Ci si rende così conto di come gran parte della riflessione teorica della disciplina, nei decenni successivi agli anni cinquanta del Novecento, sia rimasta saldamente concentrata sulla natura dell'archivio come complesso di fonti storiche, sulla sua finalità per la ricerca storica e sul rapporto con le correnti storiografiche. Alla radice di tanta insistenza vi è, secondo l'autore, una preoccupazione di fondo: «uno dei problemi più sentiti e dibattuti [dalla teoria archivistica contemporanea] rimane sempre quello della sua identità, se non addirittura, quello della sua legittimità. La "questione di base" rimane

sempre quella dell'archivistica come dottrina scientificamente fondata» (Tambélé 1993, 13) così da superare ogni sua visione come insieme di indicazioni metodologiche su base meramente empirica. Lo scenario che sembra allora emergere è quello di una disciplina che, ancora incerta sul proprio statuto di autonomia e scientificità, ne ricerca il fondamento in un approfondimento instancabile sulla nozione di documentazione come fonte storica, intrecciando i propri destini con quelli delle prestigiose scienze storiche: un imprinting delle origini che però si protrae fino ai nostri giorni, forse anche in ragione del fatto che i dubbi sulla scientificità della disciplina stessa non sono in realtà mai stati del tutto risolti.

Un'altra rappresentazione plastica di questo sbilanciamento, seppur meno evidente della precedente, mi sembra sia offerta dai manuali di archivistica giunti alle stampe negli ultimi anni. Sebbene siano innumerevoli gli interventi degli studiosi che nei decenni hanno sottolineato la necessità di saggiare la bontà dell'impianto tradizionale della teoria archivistica, in particolare alla luce della diffusione del digitale in rapporto agli archivi correnti, nei manuali di archivistica in cui questo esercizio critico dovrebbe prendere concretamente corpo si ritrova un atteggiamento di grande prudenza. In essi le impostazioni teoriche più ortodosse sono per lo più riprese e riconfermate, riducendo al minimo gli adattamenti resi necessari dall'uso del digitale e dalle nuove funzioni a cui gli archivi attivi sarebbero chiamati nel contesto della modernizzazione dell'apparato pubblico. Con l'effetto finale che in questi stessi manuali la trattazione dei temi della gestione documentale è molto spesso ridotta al commento ed esegesi delle norme vigenti volute dal legislatore, ma quasi mai offre un'analisi critica di quelle stesse norme dal punto di vista della dottrina archivistica, né un modello di come la stessa gestione documentale dovrebbe idealmente operare nella prospettiva di uno statuto teorico aggiornato all'oggi. Dunque l'indagine sugli archivi correnti, rimasta per molti decenni relegata in un angolo a causa dello spazio ingombrante occupato dallo studio sugli archivi storici, ha finito con l'accrescere la propria fragilità: tanto da ritrovarsi oggi nella difficoltà di aggiornarsi alla luce delle novità del presente e nel disagio di mettere criticamente in discussione il legame con quel mondo a cavallo tra Ottocento e Novecento, in cui ad esempio il concetto e la pratica di gestione documentale erano totalmente assorbiti dalla dimensione del protocollo e in cui le esigenze del sistema amministrativo del paese erano radicalmente diverse da quelle attuali.

Tirando allora le fila dei ragionamenti fin qui svolti, mi sembra che se la dimensione degli archivi attivi non ha realmente saputo rispondere alle tante sfide per cui essa è stata chiamata in causa negli ultimi decenni¹, sull'onda

¹ Per una panoramica sui rapporti tra mondo dell'amministrazione pubblica, gestione documentale, conservazione digitale e innovazione legata all'uso delle nuove tecnologie, si vedano i risultati emersi dalla ricerca intitolata *Il processo di digitalizzazione nelle pubbliche*

degli interventi di modernizzazione delle organizzazioni pubbliche del nostro paese, ciò è dovuto anche alla sbilanciata impostazione teorica della dottrina archivistica: alla sua tendenza a divorziare dalla vita reale, perdendo il contatto con l'esperienza del cambiamento – tanto per riprendere le parole di Oddo Bucci (Bucci 1992, 34) – con l'esito finale certo non voluto, ma tangibile, di ridurre la gestione documentale a una sorta di “vuoto simulacro”, non più in sintonia con lo spirito dei tempi odierni. E allora credo sia importante porsi come obiettivo un nuovo equilibrio tra ricerca sugli archivi correnti e studio degli archivi storici. E farlo impegnandosi nella messa in discussione, con metodo critico, della tradizionale visione dottrinale sulla gestione documentale, aprendo tutti gli spazi intellettuali necessari per le evoluzioni del caso. Da dove però partire? Mi verrebbe da dire dalle basi, dagli elementi primi: dunque dal concetto di documento nella fase attiva del suo ciclo di vita. Questo punto di partenza permetterebbe poi di “risalire” al concetto di archivio corrente, per indagare la sua natura e funzioni alla luce delle nuove esigenze del sistema amministrativo e del ricorso alle tecnologie del digitale e infine elaborare un modello di gestione documentale che non sia soltanto il precipitato di norme del legislatore, ma il risultato di una riflessione impostata all'interno della dottrina archivistica e capace di offrirsi come strumento strategico per gli attuali processi di modernizzazione.

2. La categoria del pratico: il concetto tradizionale di documento

Con ben poche eccezioni², la scienza degli archivi nel nostro paese ha seguito una precisa traiettoria: la negazione di una relazione compenetrante tra il

amministrazioni. I risultati di un'indagine (Guarasci, Parisi, e Pasceri 2019).

² Tra queste vorrei citare tre esempi, significativi perché riferibili a studiosi che hanno assunto posizioni diverse all'interno del generale dibattito archivistico: a testimonianza di come una visione del fenomeno documentale non distinta dalla prospettiva giuridica sia un'esigenza avvertita in modo sempre più trasversale. Parto da una riflessione di Maria Guercio, che nel momento in cui riconosce che la prospettiva archivistica sul documento ha sempre concepito quest'ultimo in un'accezione generale e quasi onnicomprensiva, ammette al contempo che quella stessa prospettiva debba in ogni caso mantenere una stretta relazione con la funzione comunque svolta dal documento stesso nell'ordinamento positivo (Guercio 2019, 21-22). In un'implicita ammissione – almeno così a me pare – di come le visioni sul documento siano tra loro ben più “mischiate” di come potrebbe invece apparire usando le schematiche lenti delle tradizioni disciplinari. In una direzione in qualche modo simile pare spingersi anche la riflessione di Giovanni Michetti, che delinea un'indicazione di metodo: «crediamo [...] che sia necessario [...] fare riferimento al quadro giuridico entro cui vivono gli oggetti, a meno di non chiarire che l'archivistica e la realtà sono due ambienti separati [...] È del tutto legittimo che discipline diverse elaborino concettualizzazioni specifiche delle stesse entità e degli stessi fenomeni, ma è cruciale che tali elaborazioni concettuali non risultino in contraddizione, in particolare se una delle discipline è il diritto che – volenti o nolenti – definisce e limita in maniera cogente lo spazio delle nostre azioni [...] In alcuni casi la teoria archivistica può

fenomeno documentale *tout court* e l'ambito giuridico, in nome di una visione documentale che si vuole invece variegata e in cui, accanto al dominio ristretto dei documenti a valenza giuridica, si riconosce una dimensione autonoma e rappresentata dal ben più esteso dominio dei documenti d'archivio. Questa distinzione poggia su una chiave di volta che ne sorregge l'impalcatura: il ricorso alla nozione di "attività pratica", utilizzata – pur con formulazioni variabili – da gran parte degli studiosi italiani impegnati nell'indagine archivistica contemporanea. Emblematica in questo senso è quella che Antonio Romiti elogia come una formulazione «precisa e priva di qualsiasi incertezza» (Romiti 2003, 147): la definizione che Leopoldo Cassese attribuisce all'archivio come insieme di documenti prodotti e accumulati da un certo soggetto per fini esclusivamente pratici. Altrettanto emblematica appare la riflessione di Filippo Valenti, quando concepisce l'archivio come «residuo di un'attività di gestione di qualcosa» (Valenti 2000, 84). Prese di posizione queste che nella loro esemplarità lasciano intravedere un robusto *fil rouge* che si snoda tra molteplici autori e che in tempi più recenti sembra animare anche le parole con cui Luciana Duranti riconosce nell'archivio l'insieme dei documenti redatti e ricevuti da un soggetto, in quanto strumenti necessari per lo svolgimento delle sue attività o come loro residuo (Duranti 2014, 21)³.

presentare divaricazioni rispetto a quel quadro [giuridico], ma si tratta di casi limitati e che comunque non dovrebbero riguardare gli aspetti fondamentali del fenomeno documentale così come interpretato in sede normativa» (Michetti 2020, 263-64). In questo passo si ha l'impressione di ravvisare un metodo per un'analisi archivistica del fenomeno documentale che, programmaticamente, sappia tener conto di come il diritto concepisce e regola quel medesimo fenomeno: quasi un dialogo interdisciplinare che, veicolando una relazione strutturale con la sfera giuridica, consentirebbe anche di attenuare le tradizionali distinzioni e contrapposizioni. Sensibilità simili, seppur espresse in forme e per finalità diverse, emergono infine dalle riflessioni di Federico Valacchi, impegnato in una discussione critica sulla natura ultima degli archivi, nel tentativo di liberarla da ogni retorica storicizzante della tradizione: «gli archivi devono essere percepiti in prima battuta come strumenti di democrazia, efficienza e certificazione del diritto. Gli archivi non sono soltanto "utili" testimonianze del passato, sono indispensabili strumenti di governo» (Valacchi 2021, 119). In questo caso il richiamo alla dimensione della giuridicità è più sfumato rispetto ai casi precedenti, ma non per questo meno presente. Insistere sul riconoscimento degli archivi nei termini ora citati equivale, infatti, a scorgere nei documenti e nelle loro aggregazioni dei meccanismi con cui si formalizzano i rapporti tra gli individui e tra questi e le loro diverse forme di vita associata, così che tali rapporti possano ricevere la necessaria stabilità ed essere socialmente accettati. Ciò però comporta una precisa identificazione: quella che individua nei documenti delle sostanziali manifestazioni del diritto, atteso che quest'ultimo ha per l'appunto l'obiettivo di regolare l'esistenza del consesso sociale. Ancora una volta dunque ciò che emerge, pur sullo sfondo, è una relazione strutturale tra il fenomeno documentale e la sfera giuridica.

³ La stessa autrice sottolinea come sia stato particolarmente tormentato l'approdo alla nozione del documento d'archivio in quanto mezzo per lo svolgimento di un'attività pratica. Infatti «il concetto di documento archivistico è stato [...] al centro della riflessione da parte della dottrina archivistica per più di un secolo [...] Gli archivisti hanno cercato, nel tempo,

Ebbene proprio il ricorso a questa nozione di “attività pratica” ha in sé una certa dose di quella che vorrei definire “scaltrezza”: nozione sufficientemente generica per sfuggire alle categorie del diritto, al contempo però sufficientemente definita per legare l’archivio e i suoi documenti al mondo dell’agire e così salvaguardare la loro sostanziale alterità dall’invasivo concetto di informazione⁴. Come se il richiamo alla categoria del pratico, nella sua ambiguità semantica, permettesse il raggiungimento di un ideale punto d’equilibrio: quello che vede il documento d’archivio come entità terza, che nel momento in cui si riveste del legame con l’attività pratica si allontana dal piano specifico del diritto, evitando però al contempo ogni sbilanciamento sull’opposto generico piano rappresentato dall’informazione.

3. Oltre la categoria del pratico: verso il concetto di documento come rappresentazione performativa

L’insistenza sulla dimensione del pratico sembra che accomuni la riflessione degli archivisti ben oltre i confini nazionali. Geoffrey Yeo osserva, ad esempio, una tendenza esattamente equivalente nella tradizione archivistica anglosassone: «instead of simply associating records with information, writers engaging with archival science have often stressed that records “are inextricably connected with activity” [...], although they have not always agreed what that

di sviluppare il concetto di documento archivistico su un piano generale, descrivendone la natura, cioè le qualità o proprietà che esso assume fin dall’origine», in ragione del fatto che la combinazione di quest’ultime dovrebbe consentire di distinguere il documento d’archivio da altri tipi di documento (Duranti 2014, 19). Uno sforzo questo che, d’altro canto, non è stato per nulla pacifico e incontrastato: «definire il documento archivistico secondo la sua natura è già di per sé una scelta teorica non condivisa da tutti gli archivisti, molti dei quali ritengono che sia più appropriato sviluppare una definizione basata sul suo utilizzo [...], considerando il documento archivistico appunto un oggetto d’uso» (Duranti 2014, 19).

⁴ In tempi recenti, soprattutto a seguito della diffusione delle nuove tecnologie, è diventata sempre più forte da parte della comunità degli archivisti l’esigenza di preservare il concetto distintivo di documento d’archivio, evitando così ogni sua possibile sussunzione sotto l’imperante nozione di “informazione”. Valgano per tutti le parole pronunciate in tempi non sospetti da Filippo Valenti: «qualunque forma possa assumere e a qualunque tipo di fruizione possa essere soggetto, l’archivio non può assolutamente rinunciare alla sua fondamentale qualificazione di residuo [...] di un’attività pratica di gestione». Tanto è vero che generalizzare questa stessa qualificazione, «riducendo il documento in sé [...] a semplice veicolo di un determinato numero di unità di informazione, significherebbe semplicemente distruggerlo» (Valenti 2000, 97-98). Tale preoccupazione è stata in parte vanificata, in tempi più recenti, dallo standard internazionale dedicato alla gestione documentale, l’ISO 15489-1:2016, che incentra la definizione di documento proprio sulla nozione di informazione: «record(s): information created, received and maintained as evidence [...] and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations on in the transaction [...] of business» (International Organization for Standardization 2016, 2).

connection might be or how it might operate» (Yeo 2017, 95). Lo stesso autore si propone di chiarire proprio questa natura, tanto contrastata, del legame tra documento e attività pratica, ricorrendo a un'operazione intellettuale piuttosto articolata e che risulta utile anche per le riflessioni che si sta cercando qui di sviluppare. Yeo chiama in causa la *Speech act theory* (Yeo 2010): elaborata nella seconda metà del secolo scorso dai filosofi anglosassoni John Langshaw Austin e John Rogers Searle, che criticano la visione secondo cui il linguaggio – anche nelle sue manifestazioni scritte – sarebbe esclusivamente un veicolo di informazioni, per sostenere invece come a certe condizioni esso sia anche un mezzo con cui portare a compimento delle azioni⁵. Tanto è vero che gli stessi autori introducono la nozione di *performative uses of language*, rispetto a cui un ruolo chiave è svolto dal concetto di rappresentazione: l'azione viene infatti ad esistere solo a seguito della sua rappresentazione per mezzo dell'atto linguistico. Ebbene Yeo proietta, in modo sostanzialmente inedito⁶, l'insieme di queste considerazioni sul legame tra i documenti d'archivio e l'ambigua categoria del pratico, allo scopo di precisare finalmente la natura di questo stesso rapporto. È così facendo egli approda alla definizione del documento come una rappresentazione a fini performativi, dunque come lo strumento con cui prende corpo un'azione destinata ad avere effetti sulla realtà sociale.

È interessante notare come, nella sua riflessione, l'autore inglese faccia frequenti richiami alla diplomatica, in quanto disciplina che si occupa di quel particolare dominio di studio rappresentato dai documenti dotati di una funzione giuridica. Tali richiami si giustificano sulla scorta di un preciso parallelismo. Tanto i documenti d'archivio quanto quelli a valenza giuridica sono, infatti, riconosciuti da Yeo come rappresentazioni che producono sempre e comunque delle conseguenze performative sulla realtà, sebbene gli uni e gli altri facciano ricorso a meccanismi in parte diversi: i primi adeguandosi a un insieme di convenzioni sociali⁷, i secondi conformandosi a quello specifico

⁵ Esempi in tal senso, citati nell'opera di Austin del 1962 *How to do things with words*, sono le frasi del tipo «io pronuncio la tua colpevolezza», «ti lascio in eredità il mio orologio», «chiedo scusa», «battezzo questa nave con il nome di Queen Elizabeth» (Yeo 2017, 97).

⁶ Lo stesso autore riconosce che «although it was discussed occasionally in archival literature before 2010 [...] the applicability of speech act theory to archival science has not been widely addressed. The studies by Austin [...] and Searle [...] tended to give more emphasis to speaking than to writing, and Searle's promotion of the label "speech acts" has probably obscured the relevance of their concepts to a discipline such as archival science, which is largely concerned with written documents. Nevertheless, speech act theory has been explored and adapted by numerous scholars in philosophy and other fields, including many who have applied it to acts performed by means of written texts» (Yeo 2017, 97).

⁷ Nell'originale testo inglese il concetto usato è quello di *societal conventions* e di *social conditions*. L'autore ricorda che, affinché la rappresentazione documentale possa costituirsi come azione proiettata sulla realtà, è necessario far intervenire qualcosa di più delle sole capacità linguistiche: «[acts such as] orders and commands require more than linguistic ability; because they operate only in situations where one person has authority to give orders to another,

sottoinsieme rappresentato dalle convenzioni sancite dal diritto. E sulla base di questo parallelismo si ha quasi l'impressione di essere dinnanzi a un'interpretazione del fenomeno documentale sostanzialmente unitaria e generalizzabile tanto per i documenti giuridici quanto per quelli d'archivio. Scrive infatti Yeo:

some of these conventions are enshrined in law, and the law may prescribe particular forms of words in an attempt to ensure that the outcome is beyond dispute [...] The prototype is the legal document such as a mortgage or deed of title, whose validity may be challenged if the appropriate wording has not been followed [...] In such cases, the legal system recognises that the action is achieved by communicating a suitably worded written representation of the action itself. But in practice many other records work in a similar way [...] [through] societal conventions [that] allow us to effect the act by creating a written representation of the act (Yeo 2010, 101-2).

Apparentemente, dunque, ci si ritrova dinnanzi alla classica riproposizione della divergenza tra nozione del documento in senso giuridico e sua concettualizzazione dal punto di vista archivistico. Solo apparentemente però, in quanto in questo caso la distinzione risulta sfumata: si riconosce infatti che il documento è sempre una rappresentazione di natura performativa, indipendentemente dal fatto di operare in ossequio a convenzioni giuridiche o in conformità a convenzioni sociali. E forse ciò che traspare è in realtà il desiderio per una ricomposizione tra prospettive mantenute per molto tempo su fronti distinti, tanto che Yeo si spinge a dichiarare: «I would argue that the view of records as representations acts as a bridge between the different perceptions of diplomatic and speech act theory [applied to archival science]» (Yeo 2010, 102). Come se in fondo si volesse riconoscere che tra la dinamica documentale di matrice giuridica indagata dalla diplomazia e quella di matrice sociale studiata dall'archivistica sono più gli elementi di continuità⁸ che quelli di discontinuità.

they presuppose differences in social status, and their effectiveness depends not only on language but also on mutual acknowledgement of particular orderings of society. They operate under social conditions [...] Likewise [...] acts such as promises require an understanding of socially-constructed notions of obligation [...] as well as compliance with linguistic practice» (Yeo 2017, 103-4).

⁸ Tanto è vero che Yeo usa l'espressione *legal records* per indicare il dominio dei documenti di natura giuridica, ma ricorre all'espressione *quasi-legal records* per far riferimento all'insieme dei documenti che obbediscono a convenzioni sociali e in particolare a «binding systems of rules [of particular organizations] that resemble laws» e che in termini più tradizionali definiremmo come documenti d'archivio (Yeo 2017, 103, 105). Questo uso linguistico mi sembra possa ritenersi il chiaro segnale di una visione che considera i due ambiti come accomunati da meccanismi condivisi, piuttosto che come dimensioni contrapposte.

4. Verso il concetto di documento basato sulla nozione di consuetudine

Scorrendo le riflessioni di Geoffrey Yeo si ha l'impressione di essere al termine di un lungo percorso: assunto come punto di partenza la posizione della scienza archivistica che, tradizionalmente, si serve della categoria del pratico per marcare la distinzione tra la nozione in senso giuridico e quella in senso archivistico del concetto di documento, si perviene infine a un loro riavvicinamento, allorquando dal contesto definitorio si rimuove il riferimento a quella dimensione del pratico, per sostituirlo con l'idea di rappresentazione performativa. Ho però l'impressione che tale importante punto di arrivo potrebbe, in realtà, prospettarsi come l'inizio di un ulteriore percorso: si potrebbero, in altri termini, guadagnare nuove posizioni in questo movimento di ricomposizione delle diverse nozioni di documento nel contesto della fase attiva del suo ciclo vitale, provando a identificare meglio che cosa si celi rispettivamente in quelle convenzioni sociali e in quelle norme giuridiche a cui si richiama lo stesso Yeo nelle proprie riflessioni.

Questo ulteriore approfondimento deve prendere le mosse dal riconoscimento che la sfera del diritto non solo include le dimensioni più manifeste che prendono vita per mezzo della scrittura – diritto positivo, giurisprudenza e dottrina – ma comprende anche una quarta dimensione, che è quella consuetudinaria. Noi oggi abbiamo una certa difficoltà a riconoscere quest'ultima, come parte integrante dell'ordinamento giuridico, poiché risentiamo degli effetti prolungati delle teorizzazioni della scienza giuridica ottocentesca, che

poggiava essenzialmente sopra due capisaldi: lo *statualismo*, vale a dire la concezione che potremmo chiamare della monopolizzazione del diritto da parte dello stato, secondo la formula: non vi è altro diritto che il diritto statale; e il *legalismo*, vale a dire la concezione che, adottando la stessa metafora, potremmo definire della monopolizzazione del diritto da parte della legge, secondo l'altra formula: non vi è altro diritto nello stato che il diritto legislativo. Gli effetti più palesi di queste due concezioni furono il progressivo restringimento dell'ambito della produzione giuridica: al di fuori dello stato non vi sono norme giuridiche, ma soltanto norme etiche [...] perché solo la volontà dello stato dà alla norma regolatrice di rapporti intersoggettivi il crisma della giuridicità, il che val quanto dire che il vastissimo ambito dei gruppi e dei rapporti sociali è giuridicamente uno spazio vuoto (Bobbio 2010, 1).

Contro lo statualismo e il legalismo della teoria generale del diritto i giuristi del Novecento assumono però posizioni apertamente polemiche o di diffidente riserbo (Bobbio 2010, 5), così da approdare a esiti sostanzialmente opposti: primo fra tutti l'allargamento del piano dell'esperienza giuridica, che allora non si esaurisce più nella statualità, ma si estende a tutto il mondo sociale e che non termina più con il diritto legislativo, ma si moltiplica per mezzo di

altri fatti capaci di produrre regole obbligatorie (Bobbio 2010, 10)⁹. Tanto che lo stesso Bobbio può concludere riconoscendo che sussistono non una, ma diverse fonti generatrici di norme giuridiche: certamente la legge, ma anche il giudice e la consuetudine, quest'ultima qualificata come un vero e proprio fatto normativo, che pone in essere delle norme giuridiche – dunque vincolanti e obbligatorie – al pari dell'attività legislativa o dell'attività del giudice (Bobbio 2010, 91). Una consuetudine la cui «struttura essenziale è data dalla ripetizione costante, uniforme, generale di atti, indipendentemente dalla credenza o dal sentimento o dalla convinzione o dall'intenzione dei soggetti» (Bobbio 2010, 91) e che si differenzia dal costume in quanto quella è chiamata, a differenza di quest'ultimo, a normare dei rapporti che sono essenziali per l'esistenza della compagine sociale (Bobbio 2010, 91)¹⁰.

Bobbio approfondisce ulteriormente quest'analisi, fornendoci così delle ragioni aggiuntive che ci aiutano a comprendere la nostra attuale difficoltà nel guardare alla consuetudine come a una dimensione giuridica. Egli richiama

⁹ Lo stesso Bobbio fa dei precisi riferiti all'attuale sistema giuridico italiano: nel nostro paese il diritto dell'economia e del commercio, nonché il diritto sindacale con la sua manifestazione nei contratti collettivi di lavoro, forniscono degli esempi di ordinamenti giuridici non statali e non originariamente derivati dalla dimensione legislativa (Bobbio 2010, 6, 11).

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce *Consuetudine* curata da Norberto Bobbio per l'*Enciclopedia del diritto* (Bobbio 1961, 426-43). In questa voce, in particolare, si sottolinea come «tutta la nostra tradizione giuridica sia dominata dalla distinzione tra due modi tipici di produzione del diritto: la consuetudine e la legge. La consuetudine rappresenta il modo spontaneo, naturale, incosciente, informale, contrapposto a quello riflesso, artificiale, cosciente, formale [...] La forza da cui scaturisce la prima è quella della tradizione; la forza da cui nasce la seconda è quella di una volontà dominante: l'una impersonale, l'altra personale o personificata. Non vi è società organizzata in cui questi due momenti della produzione giuridica non siano, in misura maggiore o minore, presenti» (Bobbio 1961, 426). Nella stessa voce si evidenziano pregi e difetti di queste due fonti generatrici di norme giuridiche: «si attribuisce in primo luogo alla legge il vantaggio di essere più certa, cioè di esprimere con maggiore precisione e stabilità di significato il contenuto di una regola [...] Se la legge offre il vantaggio di essere più certa, la consuetudine, all'opposto, è più flessibile: la certezza produce nella legge una certa rigidità [...] L'altro vantaggio della legge è la maggior rapidità di produzione. Una delle cause della decadenza della consuetudine negli stati contemporanei è stata individuata nella lentezza con cui essa si forma in una società che l'incessante progresso tecnico rende estremamente mobile [...] Ma proprio per la facilità e rapidità con cui la legge può essere modificata, essa può diventar causa di instabilità e di perturbamenti» (Bobbio 1961, 436-37). La voce enuclea anche i requisiti che identificano la consuetudine come fonte di diritto: generalità, uniformità, costanza, frequenza, pubblicità. «Per "generalità" si intende che il comportamento ripetuto non deve essere di una sola persona, ma di più persone, della maggior parte delle persone che si trovano nella situazione prevista; per "uniformità" si intende che quella generalità di persone deve comportarsi, nella situazione prevista, in modo identico o perlomeno simile [...]; per "costanza" (o continuità), che la ripetizione non deve essere interrotta; per "frequenza", che, oltre che non interrotta, deve succedersi a brevi intervalli; per "pubblicità", che il diritto di cui si chiede il riconoscimento in base alla regola consuetudinaria consolidata, non sia stato esercitato segretamente» (Bobbio 1961, 428).

infatti l'attenzione sul fatto che nei contemporanei sistemi di diritto la consuetudine registra un forte declino e tale condizione la rende naturalmente meno riconoscibile ai nostri occhi. Quest'esito è in realtà il risultato di una precisa dinamica storica: i singoli ordinamenti giuridici prodottisi nel corso del tempo si reggono generalmente su una precisa gerarchia delle fonti, con una preminenza di una di esse sulle altre (Bobbio 2010, 91-92) in una sorta di mutua competizione: «dove l'una è rigogliosa, l'altra cresce stentata; quando l'una progredisce, l'altra decade» (Bobbio 1961, 436). Così nel contesto di ciascuno di quegli stessi ordinamenti giuridici si determina la differenziazione tra fonti primarie e fonti secondarie. Differenza questa che, nel caso particolare dei nostri moderni ordinamenti statuali, si declina come posizione di preminenza della legge o comunque del diritto positivo e come posizione subordinata della consuetudine, posizione che «non è però, come pur sovente si ritiene, soppressione o eliminazione della consuetudine [stessa]» (Bobbio 2010, 92)¹¹.

Qual è però la forma concreta che assume, nel nostro contemporaneo sistema di diritto, la gerarchia delle fonti generatrici di norme giuridiche? Come la legge e la consuetudine riescono a coesistere nel nostro odierno ordinamento giuridico, pur occupando posizioni così diverse? A questi quesiti Bobbio risponde ricordando che lo stato moderno assume, di fronte agli ordinamenti sociali consuetudinari sottostanti, tre posizioni tipiche: «o li assorbe e li fa suoi, o li respinge e li espelle da sé, o li riconosce, cioè li lascia sopravvivere accanto a sé in limiti che esso stesso stabilisce. In queste tre posizioni si scorge il vario atteggiarsi della legge statale di fronte al diritto consuetudinario» (Bobbio 2010, 94). Nel primo caso il diritto legislativo statuisce delle regole originariamente sorte dall'opera della tradizione e con ciò nel momento stesso in cui le esautora al contempo le tramanda; nel secondo caso il diritto legislativo crea delle nuove norme diverse nel contenuto da quelle tramandate e in tal modo ripudia il diritto consuetudinario; nel terzo caso, rinunciando a una situazione propria, il diritto legislativo riconosce entro un certo ambito o con certe limitazioni l'efficacia delle regole consuetudinarie: si realizza così un "rinvio" tra ordinamento basato sulla legge e ordinamenti sociali fondati sulla consuetudine. Proprio quest'ultimo meccanismo del "rinvio" è strettamente legato alle esigenze dello stesso ordinamento statale: al di là di quanto siamo talvolta portati a credere, vivendo in un paese di cui si denuncia da più parti l'ipetro-

¹¹ Sulla necessità di non confondere l'andamento declinante della consuetudine, nel nostro attuale ordinamento giuridico, con una sua totale scomparsa o insussistenza *tout court*, l'autore insiste ulteriormente: «quel che oggi può essere utile dire è che, nonostante la supremazia incontrastata delle fonti scritte del diritto [le leggi] negli ordinamenti statali, la consuetudine non è del tutto estinta, e chi credesse di impadronirsi di un ordinamento positivo considerandone soltanto le fonti scritte, e non cercando di rendersi conto dei comportamenti effettivi, generanti consuetudini [...] si farebbe un'idea incompleta del diritto vigente» (Bobbio 1961, 438).

fia legislativa, la legge non può essere né onnipresente né onnipotente (Bobbio 2010, 95) e quindi essa esige di chiamare in causa le norme consuetudinarie, in modo tale che queste possano opportunamente agire in tutti quei contesti in cui non riesce a operare la legge stessa. Ricorda infatti Bobbio che «negli interstizi lasciati liberi dalla legge, continua ad avere efficacia o acquista nuova efficacia [...] la consuetudine (*consuetudo praeter legem*). E anche là dove la legge provvede, ma è oscura o ambigua, la consuetudine, cioè il modo costante in cui la legge viene seguita ed applicata, ne fissa il significato, trascogliendo quello che è più consono ad una equilibrata valutazione degli interessi in gioco (*consuetudo secundum legem*)» (Bobbio 1961, 437).

Tale logica del “rinvio” è a tal punto essenziale da essere stato precisamente formulata nel nostro ordinamento giuridico, attraverso degli appositi articoli del *Codice civile* (Regio Decreto 16 marzo 1942, no. 262)¹². Questi presentano una chiara *ratio legis*: evitare nelle materie regolate dalla legge la contemporanea validità di una disposizione legislativa e di una consuetudine, dando la prevalenza alla prima sulla seconda, a meno che il legislatore stesso non effettui un richiamo da una legge a una norma consuetudinaria ed essendo in ogni caso pacifico che le regole della tradizione così richiamate sono da considerarsi come norme giuridiche consuetudinarie a tutti gli effetti (Balossini 1974, 12-13). Gli articoli del *Codice* che stiamo commentando presentano però anche un ulteriore significato, questa volta indiretto e implicito, che potrebbe essere così formulato: nelle materie non regolate dalle leggi, la consuetudine ha sempre piena efficacia. A questo proposito verrebbe da chiedersi che cosa si debba concretamente intendere per una materia non normata dalle disposizioni legislative e in quanto tale sottoposta al dominio incontrastato della consuetudine: «ed ecco che [...] dovrà trattarsi di un rapporto da *species* a *genus* e cioè senza contrasto tra quella e questo, ma con uno sviluppo interno, come approssimativamente si può concepire tracciando centri concentrici minori (*species*) dentro un cerchio maggiore (*genus*)» sancito (Balossini 1974, 15). Fuori di metafora, si sta affermando che nel nostro *Codice civile* è sancito implicitamente un principio: nei casi in cui le norme legislative si limitano a regolare gli aspetti più generali di un determinato ambito, i complementari aspetti più specifici e di dettaglio che risultano privi di copertura legislativa sono invece soggetti a norme consuetudinarie, così da realizzare un'indispensabile integrazione tra i due piani – *genus* e *species* – che risponde a requisiti di efficacia.

Questa lunga disamina sulla teoria generale del diritto mi sembra rilevante per le riflessioni sul fenomeno documentale. Si è visto ora che il diritto, chia-

¹² Gli artt. 1 e 8 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262. L'art. 1, intitolato *Indicazione delle fonti*, individua come fonti generatrici di norme giuridiche, nel nostro sistema di diritto, le leggi, i regolamenti e gli usi, termine quest'ultimo con cui il nostro *Codice civile* designa la consuetudine. L'art. 8, intitolato *Usi*, recita testualmente al primo comma: «nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati».

mato a regolare la vita della compagine sociale e tenuto conto della vastità di un tale compito, opera talvolta secondo un principio di economicità: pertanto in alcuni casi ricorre allo *ius* positivo e in particolare alla legge e alle sue complesse formalità per le materie più vitali o per gli aspetti più generali, ma delega poi alla consuetudine e alle sue inveterate modalità la normazione del molto che rimane a livello di maggior dettaglio e che altrimenti rimarrebbe scoperto di qualsiasi disciplina. E allora perché non pensare che questa visione, in cui legge e consuetudine si integrano, sia riproponibile anche per quel particolare ambito della vita sociale rappresentato dalla produzione documentale? Ciò che in altri termini propongo è di riprendere la nozione di documento come rappresentazione performativa che Geoffrey Yeo propone sulla scorta della *Speech act theory*, ma di individuare diversamente dall'autore inglese le modalità con cui il fenomeno documentale declina la sua azione sulla realtà sociale: al posto di una concezione strutturata su due fattispecie accomunate da una medesima finalità performativa, quella dei documenti di natura prettamente giuridica dominata da norme di legge e quella dei restanti documenti dominata dalle convenzioni sociali, si può ipotizzare – recuperando le riflessioni più recenti della teoria generale del diritto – che ciascun documento, proprio al fine di fungere da strumento di azione sulla realtà sociale, risponda sempre a regole obbligatorie e vincolanti, che in rapporto ai suoi aspetti più generali sono fissate dalla legge, mentre in relazione ai suoi complementari aspetti di maggior specificità sono imposte dalla consuetudine e dunque dalla tradizione¹³. Tra l'altro ho l'impressione che mentre il concetto di convenzione sociale, a cui fa riferimento Yeo, non sia così in grado di render conto della plurisecolare stabilità di parte dei criteri che stanno alla base del fenomeno documentale – considerato che le convenzioni sociali presentano nel tempo un certo grado di dinamicità e variabilità – il concetto di consuetudine, nella sua definizione fornita dalla scienza giuridica, permetta meglio di dar conto di una certa inalterabilità di quegli stessi criteri trasversalmente alle diverse epoche storiche.

¹³ Tra i molti esempi che si potrebbero citare, ricorro a quello relativo alla data cronica. Nel contesto italiano non vi è alcuna norma giuridica legislativa che imponga l'obbligo di apporre tale formula al documento. Allo stesso tempo però tutte le tipologie documentali che oggi usiamo, da quelle più tipizzate a quelle meno tipizzate come le lettere, sono costantemente emesse apponendo la forma della data cronica. Mi sembra allora che tale constatazione possa essere spiegata, in modo convincente, se si ricorre alla visione per cui sulla produzione del documento agiscono, al contempo, regole legislative per gli aspetti più generali e regole consuetudinarie per quelli più di dettaglio. In questa prospettiva la data cronica rappresenterebbe allora un elemento specifico, imposto pertanto non da una norma giuridica legislativa, ma da una norma giuridica consuetudinaria di lunghissima tradizione ed evidentemente legata, fin dagli esordi della nostra civiltà, alla natura del documento: se quest'ultimo deve essere non solo una rappresentazione, ma soprattutto una rappresentazione credibile, è essenziale che esso sia emesso in tempi il più possibile ravvicinati al momento temporale in cui ha avuto luogo la realtà rappresentata. Di qui dunque l'indispensabilità della presenza della data cronica in qualsiasi documento emesso, affinché possa considerarsi tale.

D'altro canto mi sembra che questa ipotesi interpretativa corrisponda bene alla percezione media che noi tutti, come archivisti impegnati sul fronte della gestione documentale, abbiamo quotidianamente del nostro lavoro: non avvertiamo infatti di avere a che fare da un lato con documenti dalla natura esclusivamente giuridica e dall'altro lato con documenti che rispondono esclusivamente a logiche di convenzione sociale o di tradizione consuetudinaria, ma piuttosto ci rendiamo conto che il fenomeno documentale è costantemente compenetrato sia dai vincoli imposti dalla legge sia da obblighi che rispondono a qualcosa di diverso dalla dimensione legislativa. E guardando al presente possiamo ravvisare ulteriori indizi in tal senso. Il nostro paese, ad esempio, si è dotato di norme di diritto positivo per affrontare le urgenze legate all'uso del documento digitale. Il riferimento, *ça va sans dire*, è ad alcuni articoli del *Codice dell'amministrazione digitale* (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, no. 82) che, ispirandosi al *functional equivalent approach* applicato a livello internazionale (Alfier 2020, 97-108), hanno permesso di equiparare nel nostro paese la forma scritta e la forma elettronica, rendendo così possibile un aggiornamento sostanzialmente "automatico" all'ambito digitale di quanto già previsto dal *Codice civile* per il consolidato documento analogico. Queste stesse norme contenute nel *Codice dell'amministrazione digitale* hanno rappresentato un'azione di codificazione che si è rivelata difficoltosa, non lineare, progredita per aggiustamenti progressivi¹⁴, probabilmente non ancora conclusi. Certo che allora, dopo un simile sforzo profuso per gli aspetti più teorici e generali della materia, appare logico che la disciplina di un ampio spettro di questioni documentali di maggior dettaglio sia stata affidata secondo un criterio di economicità alla consuetudine, nella misura in cui naturalmente quelle regole tradizionali abbiano trovato ancora una possibile applicazione nel nuovo contesto digitale¹⁵.

¹⁴ Osserva a questo proposito Salvatore Casabona: «se appare evidente che la legge ha universalmente conquistato il primato della regolazione interna del documento elettronico, è pur vero che essa rappresenta, da un lato, per i *common lawyers*, l'esito di un lungo e travagliato percorso giurisprudenziale di ripensamento e adeguamento delle categorie giuridiche tradizionali alla nuova realtà digitale; dall'altro, per i *civil lawyers*, il risultato della ricezione brusca e non sempre ponderata, quanto alle sue conseguenze, di un concetto chiave, ovvero l'equiparazione tra la forma scritta e la forma elettronica [...] Sembrerebbe difatti che la spinta giurisprudenziale alla normazione, abbia permesso, nei paesi di *common law*, differentemente da quanto accaduto in quelli di *civil law* [...] di focalizzare meglio e con più efficacia tutte quelle problematiche che solo la pratica può rivelare; riposando l'attività di regolamentazione statutaria *ex post* del legislatore d'oltre Manica non su astratte teorie e avulse scelte politico-legislative, ma, più significativamente, sulla solida base di un percorso ermeneutico e applicativo svolto dai pratici del diritto» (Casabona 2002, 568).

¹⁵ Il ruolo delle norme consuetudinarie, nell'ambito della produzione del documento, non dovrebbe sorprenderci, soprattutto se ci rifacciamo a una serie di episodi storici. Tra essi quello probabilmente più rilevante è collocabile nel Basso Medioevo e fa riferimento alla documentazione mercatile. Questa, in una fase iniziale, è sottoposta a una sorta di "monopolio

Si apre allora lo spazio per compiere un'ulteriore passo in direzione del definitivo superamento dell'annosa distinzione tra nozione documentale di matrice giuridica e nozione documentale di matrice archivistica: nel riconoscere che il documento non è l'espressione dell'ambigua categoria del pratico, quanto la rappresentazione performativa sottoposta a quelle regole vincolanti che afferiscono alle diverse dimensioni del diritto – la legge e a integrazione di quest'ultima la consuetudine – si perviene alla concezione del documento stesso come fenomeno che sempre e comunque rimanda alla sfera del diritto nella sua accezione più estesa, proprio al fine di poter fungere da strumento con cui agire sulla realtà sociale.

5. La nozione di forma: verso il concetto di documento come insieme di requisiti strutturali

Allorquando si approda a una visione del documento come rappresentazione a fini performativi, la nozione di quest'ultimo si dissocia da qualsiasi caratterizzazione di contenuto, con la conseguenza di dipendere esclusivamente dalla sua caratterizzazione come forma. Il documento, in altri termini, può essere usato in una prospettiva performativa, da tutti i soggetti del consesso sociale, solo a condizione di essere coerente nella sua struttura con una serie di regole – dettate dal diritto legislativo e dal diritto consuetudinario – allo scopo di predeterminare in quali casi un'informazione possa essere per l'appunto uti-

notarile”: accanto a scritture liberamente redatte dai mercanti come semplice supporto di memoria, occupano infatti uno spazio rilevante gli *instrumenta*, a rappresentare i rapporti tra i vari operatori commerciali suggellati dalle fede pubbliche che promana dalle mani dei notai (Tucci 1989, 546). Successivamente però prende avvio un processo di “specializzazione delle scritture”, inteso come canonizzazione delle diverse tipologie documentarie usate dalla classe mercantile (Tucci 1989, 546), che crea il presupposto per il conferimento a esse della qualità dell'autenticità, cosicché quelle stesse forme documentarie giungono a valere come elementi di autenticazione riconducibili a una precisa mano, che stavolta è quella del mercante. Ciò accade a Firenze già nella prima metà del XIV secolo, a Venezia nella seconda metà e a Genova più tardi. Si assiste così ad una parabola che conduce da un estremo al suo opposto: dall'iniziale protagonismo notarile al suo venir meno, in quanto il ricorso alla *fides* del notaio è reso inutile dalla capacità della classe mercantile di far uso delle proprie scritture, attribuendo ad esse in prima persona la qualità della fede pubblica. Tale esito è reso possibile da un preciso contesto sociale: quello per l'appunto mercantile, regolato da usi propri che danno corpo a un diritto consuetudinario particolare, segnato da una forte autonomia e da quell'ideale solidarietà morale che opera come collante, o per usare le parole di Federico Melis da quella fiducia che regola la realtà operativa dei mercanti (Melis 1972, 24), che ben si conoscono tra loro e che si ritengono tutelati dalle regole del proprio ambiente (Tucci 1989, 560). Siamo dunque dinanzi a un esempio storico di come, in un periodo quale quello del Basso Medioevo comunque caratterizzato da un recupero del diritto positivo, una compagine sociale subordinata ai poteri statuali (papa, imperatore, re, comune) riesce, per via esclusivamente consuetudinaria, a imporre il conferimento della fede pubblica alle proprie scritture.

lizzata come documento, fungendo così da strumento idoneo e riconosciuto per intervenire sulla realtà sociale. In tal modo il documento stesso finisce con il configurarsi essenzialmente come un'entità formale:

l'osservanza di certe e determinate forme è la condizione che permette alla rappresentazione documentaria di acquisire [...] una funzione giuridica [e dunque degli effetti performativi]. L'osservanza di forme certe e determinate imprime al documento un'attitudine all'oggettività della rappresentazione, perché questa non è affidata all'arbitrio di chi la pone in essere, ma a causa della sua conformità alle forme certe e determinate è una rappresentazione riconoscibile in quanto tale, in quanto alla sua funzionalità (Crescenzi 2005, 34).

Questa natura essenzialmente formale del documento decide di una precisa circostanza: il documento è «radicalmente inetto a descrivere alcunché: non è, quello della descrizione, l'ambito concettuale nel quale si situa la funzione del documentare» (Crescenzi 2005, 37-38)¹⁶. Il venire al mondo del documento coincide infatti con un processo di formalizzazione, tramite cui l'infinita diversità dei possibili esemplari documentali è sussunta sotto modelli astratti, presupposti dalle diverse dimensioni del diritto (legge e consuetudine)¹⁷. Contro ogni apparenza dunque, il documento è tale non a seguito di una valutazione sul tipo di contenuto da esso veicolato, ma in forza di un giudizio sulla sua conformità strutturale a quelle “forme” che la sfera giuridica prescrive *ad hoc* per tutto ciò che aspiri ad acquisire lo speciale status documentale.

6. Conclusioni

Il porre in discussione la tradizionale rigida cesura tra nozione giuridica del documento e sua nozione archivistica, dischiude nuovi orizzonti d'indagine, da cui emerge una nuova possibile definizione del documento, considerato nella fase attiva del suo ciclo di vita: non più genericamente come la manife-

¹⁶ La documentazione può acquisire una valenza descrittiva, come veicolo di conoscenza in particolare nel campo delle discipline storiche. Si tratta però di una capacità che sopravviene al documento e solo qualora esso sia riconosciuto, a posteriori, come testimonianza storica da nuovi utilizzatori, che nulla hanno a che vedere con i destinatari originari dell'azione di documentazione. Una tale valenza descrittiva si assomma pertanto *ex post* agli scopi performativi che hanno spontaneamente presieduto alla produzione originaria del documento.

¹⁷ A partire da questa prospettiva si possono indirizzare una serie di rilievi critici allo standard internazionale per la gestione documentale, l'ISO 15489-1:2016, che sorprendentemente non annovera la dimensione formale tra le caratteristiche essenziali del documento, tanto da dichiarare: «records [...] are authoritative evidence of business when they possess the characteristics of authenticity, reliability, integrity and useability» (International Organization for Standardization 2016, 3). A questo proposito si potrebbe quantomeno ribattere che un documento non può avere alcuna *authoritative evidence* – dunque alcuna credibile efficacia rappresentativa – se la sua struttura non sia anche rispondente a generali requisiti di forma stabiliti dalle diverse dimensioni del diritto.

stazione di un'attività pratica, ma più specificamente come rappresentazione che persegue dei fini performativi sulla realtà sociale e che riesce in questo suo intento adeguandosi a precisi criteri strutturali. Nel momento in cui però ci si concentra sul documento come entità essenzialmente formale s'impone un interrogativo: quali sono i piani che condizionano le strutture documentali? Affrontando tale quesito, anche sulla scorta della teoria generale del diritto, emerge come sul fenomeno documentale operino requisiti strutturali che sono sempre legati a norme giuridiche: alcune più astratte di natura legislativa e altre più specifiche di provenienza consuetudinaria.

Questa visione in qualche modo “tridimensionale” del documento – punto d'intersezione tra la dimensione della realtà sociale, quella del diritto e quella strutturale – mi sembra che possa sospingere la dottrina archivistica lungo una serie di promettenti linee di ricerca: da un lato in direzione dell'archivio corrente, che in forza di questa nuova concezione del documento emerge con un più definito profilo di strumento per il governo della socialità; dall'altro lato in direzione della gestione documentale, che nel produrre i documenti e nel sedimentare l'archivio corrente dovrebbe essere definita come modello funzionale rispondente a requisiti anche di natura performativa, giuridica e strutturale. E forse, battendo tali percorsi di ricerca, sarà possibile superare quella visione di “vuoto simulacro” a cui la stessa gestione documentale si è condannata, così da far recuperare all'archivistica – tanto per dirla con le parole di Oddo Bucci – il contatto con la vita reale e con l'esperienza del cambiamento.

Riferimenti bibliografici

- Alfieri, Alessandro. 2020. *Il sistema di documentazione digitale*. Milano: Editrice bibliografica.
- Balossini, Cajo Enrico. 1974. *Il diritto delle consuetudini e degli usi*. Milano: Giuffrè.
- Bobbio, Norberto. 1961. “Consuetudine.” In *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, 426-44. Milano: Giuffrè.
- Bobbio, Norberto. 2010. *La consuetudine come fatto normativo*. Torino: Giappichelli.
- Bucci, Oddo. 1992. “Il processo evolutivo dell'archivistica.” In *L'archivistica alle soglie del 2000: atti della conferenza internazionale Macerata, 3-8 settembre 1990*, 17-43. Roma: Ministero per i beni ambientali e culturali.
- Casabona, Salvatore. 2002. “Il documento in forma elettronica nell'esperienza italiana e anglo americana.” *Rivista critica del diritto privato*, 20 (4): 565-607.

- Crescenzi, Victor. 2005. *La rappresentazione dell'evento giuridico. Origini e struttura della funzione documentaria*. Roma: Carocci.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, no. 82. "Codice dell'amministrazione digitale." *Gazzetta Ufficiale*, 16 maggio 2005 – Suppl. Ordinario no. 93.
- Duranti, Luciana. 2014. "Il documento archivistico." In *Archivistica. Teorie, metodi, pratiche*, a cura di Linda Giuva, e Maria Guercio, 19-33. Roma: Carocci.
- Guarasci, Roberto, Francesca Parisi, e Erika Pasceri. 2019. "Il processo di digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. I risultati di un'indagine." *Archivi* 14 (1): 41-88.
- Guercio, Maria. 2019. *Archivistica informatica. I documenti in ambiente digitale*. Roma: Carocci Aulamagna.
- ISO (International Organization for Standardization). 2016. *Information and documentation – Records management – Part 1: Concepts and principles*. ISO 15489-1:2016 Geneve: ISO.
- Melis, Federico. 1972. *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*. Firenze: Olschki.
- Michetti, Giovanni. 2020. *Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti*. Napoli: Editoriale scientifica.
- Regio Decreto 16 marzo 1942, no. 262. "Approvazione del testo del Codice civile." *Gazzetta Ufficiale*, 4 aprile 1942, no. 79.
- Romiti, Antonio. 2003. *Archivistica generale. Primi elementi*. 2^a ed. Torre del Lago: Civita editoriale.
- Tamblé, Donato. 1993. *La teoria archivistica italiana contemporanea. Profilo storico critico (1950-1990)*. Roma: Nuova Italia Scientifica.
- Tucci, Ugo. 1989. "Il documento del mercante." In *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988*. Genova: Società ligure di storia patria, 543-65.
- Valacchi, Federico. 2021. *Gli archivi tra storia, uso e futuro. Dentro la società*. Milano: Editrice bibliografica.
- Valenti, Filippo. 2000. "Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi." In *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di Daniela Grana, 83-113. Roma: Ministero per i beni e le attività culturali.
- Yeo, Geoffrey, 2010. "Representing the Act: Records and Speech Act Theory." *Journal of the Society of Archivists*, 31 (2): 95-117.
- Yeo, Geoffrey, 2017. "Information, Records, and the Philosophy of Speech Acts." In *Archives in Liquid Times*, edited by Frans Smit, Arnoud Glaudemans, and Rienk Jonker, 93-188. Den Haag: Stichting Archiefpublicaties.